DICHIARAZIONE CAM

Il presente documento contiene dichiarazioni e informazioni sulla conformità del prodotto.

BIANCO 302

- Al Decreto 24 novembre 2025 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.
- Pubblicato in Gazzetta il 03 dicembre 2025, da qui, in poi, definito "Decreto CAM".
- Al principio DNSH definito dal Regolamento Delegato (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

DECRETO CAM

2.4.1

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI (INQUINAMENTO INDOOR)

Obbligatorio - questo criterio trova applicazione perché è prevista l'applicazione del prodotto all'interno

Requisito: Test report di laboratorio accreditato da cui si evidenzi un limite di esposizione inferiore ai limiti fissati dal decreto
In alternativa:
certificazione Indoor Air Comfort Gold

Verifica: Questo prodotto dispone di report 392-2026-00193303_A_EN emesso da Eurofins Product Testing Denmark A/S in data 8 luglio 2026

DICHIARAZIONE:

Si dichiara che il prodotto BIANCO 302 è conforme a quanto previsto dal punto 2.4.1 del Decreto CAM secondo il quale "La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio."

Questa dichiarazione costituisce la prevista "dimostrazione", *richiesta al punto 2.4.1 del Decreto CAM, per il rispetto del criterio ivi contenuto.*

2.4.15

PITTURE E VERNICI

Obbligatorio - questo criterio trova applicazione perché il prodotto appartiene alla categoria

Criterio: Le pitture e le vernici non devono contenere sostanze in concentrazioni tali da classificarle come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi della sezione 4.1 Allegato 1 del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).

Verifica: La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. La dimostrazione del rispetto di questo criterio avviene tramite dichiarazione del legale rappresentante che attesti la non pericolosità del prodotto secondo quanto previsto dal criterio, con allegata la scheda di dati di sicurezza (SDS) che in sezione 2 non riporti alcuna delle indicazioni di pericolo qui citate.

Questa informazione è reperibile al punto 2.1 della scheda di sicurezza.
In particolare, non dovranno comparire le seguenti frasi:

- **H400 Molto tossico per gli organismi acquatici**
- **H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata**
- **H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata**

DICHIARAZIONE:

Si dichiara che il prodotto BIANCO 302 non presenta classificazione di pericolosità indicata dalle frasi di pericolo H400, H410 e H411 come verificabile dalla scheda di sicurezza.

Questa dichiarazione costituisce la prevista "dimostrazione", *richiesta al punto 2.4.15 del Decreto CAM, per il rispetto del criterio ivi contenuto.*

Oikos Paint S.r.l.,
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460

3.2.6

EMISSIONI IN AMBIENTI INTERNI (INQUINAMENTO INDOOR)

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei prodotti da costruzione elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella tabella di cui al pertinente punto del Decreto.

Criterio: Test report di laboratorio accreditato da cui si evidenzi un limite di esposizione inferiore ai limiti fissati dal decreto

Verifica: Questo prodotto dispone di report 392-2026-00193303_A_EN emesso da Eurofins Product Testing Denmark A/S in data 8 luglio 2026

DICHIARAZIONE:

Si dichiara che il prodotto BIANCO 302 è conforme a quanto previsto dal punto 2.4.1 del Decreto CAM secondo il quale "La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio."

Questa dichiarazione costituisce la prevista "dimostrazione", *richiesta al punto 2.4.1 del Decreto CAM, per il rispetto del criterio ivi contenuto.*

TASSONOMIA UE – PRINCIPIO DNSH

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 (Regolamento 2021)
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2486 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2023 (Regolamento 2023)

CRITERI DI VAGLIO TECNICO

REGOLAMENTO 2021; ALLEGATI I E II
- 7- EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI
- 7.1 COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI
- 7.2 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI
  - (5) PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

REGOLAMENTO 2023; ALLEGATO II
- 3 - EDILIZIA E ATTIVITÀ IMMOBILIARI
- 3.1 COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI
- 3.2 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI
- (5) PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

DICHIARAZIONE:

Si dichiara che il prodotto BIANCO 302 è conforme ai requisiti di riduzione dell'inquinamento e protezione della salute umana.
In conformità ai criteri di vaglio tecnico dell'Appendice C, le emissioni di sostanze pericolose sono state verificate tramite prove in camera ambientale secondo lo standard EN 16516, garantendo concentrazioni di formaldeide ≤ 0,06 mg/m³ e di sostanze cancerogene (1A e 1B) ≤ 0,001 mg/m³ dopo 28 giorni.
La conformità è dimostrata dal test report emesso da Eurofins Product Testing Denmark A/S.

CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE

Regolamento 2021;
Regolamento 2023;
Appendice C

a) *sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;*

b) *mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

c) *sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, a eccezione delle seguenti:*

I. sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;

II. sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;

III. sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;

d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;

e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;

f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.

DICHIARAZIONE:

Si dichiara che il prodotto BIANCO 302 non contiene sostanze che soddisfano i criteri o sono elencate nelle categorie di cui alle lettere da (a) a (g) della suddetta Appendice C, garantendo la piena osservanza delle restrizioni previste dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH), (CE) n. 1272/2008 (CLP), (UE) 2019/1021 (POP) e (UE) 2017/852.

Segnatamente, non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) identificate nell'elenco di sostanze candidate (Candidate List) di cui all'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

GATTEO, 08 luglio 2026

Roberta Vecci
Amministratore unico

Oikos Paint S.r.l.,
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460